

Gentile cliente,

di seguito si riepilogano le principali novità in materia ed agevolazioni presenti nella nuova Legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207).

1. IMPOSTE DIRETTE

Irpef: La riforma fiscale conferma, la riduzione delle aliquote IRPEF da quattro a tre, stabilendo una struttura permanente con le seguenti percentuali: 23%; 35%; 43%. Inoltre, viene confermato l'ampliamento della "no tax area" fino a 8.500 euro, equiparandola a quella già prevista per i titolari di redditi da pensione. Tale agevolazione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e ad alcuni redditi assimilati, come già stabilito dal medesimo decreto legislativo.

Bonus edilizi: è stata prorogata al 2025 la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione, mantenendo invariato il limite massimo di spesa detraibile di 5.000 euro già previsto per il 2024.

Detrazioni per carichi di famiglia: La detrazione per i figli a carico (articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo del Tuir) può applicarsi esclusivamente per figli di età inferiore a 30 anni, salvo disabilità accertata. Precisamente viene riconosciuta una detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, legge 104/1992.



Fringe benefit: Per il triennio 2025-2027, viene previsto un incremento temporaneo della soglia di non imponibilità dei fringe benefit, in deroga all'articolo 51, comma 3, prima parte del TUIR. Tale disciplina conferma anche per il 2025 quanto già previsto per il 2024.

La soglia di esenzione viene fissata come segue:

- 1.000 euro per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del TUIR).

In caso di superamento del limite stabilito, l'intero importo concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, senza considerare la soglia come una franchigia. All'interno dei suddetti limiti, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di:

- utenze domestiche del servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale;
- spese per la locazione dell'abitazione principale;
- interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Viene inoltre modificato l'articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, riguardante la tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo di autoveicoli (articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del Codice della Strada), motocicli e ciclomotori. Questa nuova disciplina supera quella attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2024 (articolo 1, comma 632, legge 160/2019), basata sulle emissioni di CO₂.

A partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dopo tale data, il fringe benefit sarà calcolato come segue:

Lega & partners
Viale dei Santi Pietro e Paolo, 50
00144 Roma (RM)



06.81.92.51.80
segreteriaroma@legaandpartners.it
www.legaandpartners.it



- 50% dell'importo delle tariffe ACI corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, basato sul costo chilometrico desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI;
- 20% dell'importo di cui sopra per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
- 10% dell'importo di cui sopra per i veicoli a batteria con trazione esclusivamente elettrica.

Gli importi devono essere assunti al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente e ragguagliati ad anno.

Premi di produttività: viene prorogata anche per gli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione temporanea dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali sui premi di risultato e sulle altre forme di partecipazione agli utili dell'impresa, riconosciuti ai lavoratori dipendenti del settore privato. Tale aliquota, già ridotta dal 10% al 5% per il 2023 e il 2024 (come stabilito rispettivamente dall'articolo 1, comma 63, della legge 197/2022, e dall'articolo 1, comma 18, della legge 213/2023), continuerà ad applicarsi nelle medesime modalità per il triennio successivo.

Regime forfetario: Per il 2025 viene aumentato da 30mila a 35mila euro il limite entro il quale possono avvalersi del regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Cripto-attività: A partire dal 1° gennaio 2026, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività, disciplinate dall'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, aumenta dal 26% al 33%. Contestualmente, viene eliminata la soglia di esenzione attualmente fissata a 2.000 euro.

Lega & partners
Viale dei Santi Pietro e Paolo, 50
00144 Roma (RM)



06.81.92.51.80
segreteria.roma@legaandpartners.it
www.legaandpartners.it



Per quanto riguarda la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, è stabilito che, per ciascuna crypto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in alternativa al costo o al valore di acquisto originario, può essere assunto il valore determinato alla stessa data ai sensi dell'articolo 9 del TUIR. In questo caso, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 18%, da versare entro il 30 novembre 2025. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure rateizzato in tre rate annuali di pari importo, con un tasso di interesse del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

PEC amministratori delle società: A partire dal 1° gennaio 2025, viene introdotto un nuovo obbligo per i singoli amministratori di società, sia di persone che di capitali, costituite dopo tale data. Gli amministratori dovranno dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata (PEC) personale.

2. AGEVOLAZIONI

Rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni: Diventa una misura strutturale la possibilità di rivalutare il costo di acquisto delle partecipazioni, sia quotate che non quotate, e dei terreni edificabili o agricoli. È consentito il pagamento dell'imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo, con scadenza a partire dal 30 novembre. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata aumentata dal 16% al 18%.

Assegnazione agevolata di beni ai soci: Viene riproposta la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali da parte delle società commerciali ai soci, introdotta dall'articolo 1, commi 100-105, della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), viene nuovamente proposta.

Lega & partners
Viale dei Santi Pietro e Paolo, 50
00144 Roma (RM)



06.81.92.51.80
segreteria@legaandpartners.it
www.legaandpartners.it



L'imposta, da versare entro il 30 settembre 2025 in due rate, è fissata all'8%. Tuttavia, per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti, l'aliquota sale al 10,5%. La base imponibile su cui calcolare l'imposta è data dalla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Lo stesso regime si applica anche alle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o mobili registrati non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il termine del 30 settembre 2025.

Inoltre, l'aliquota dell'imposta di registro eventualmente applicabile a queste assegnazioni o cessioni viene ridotta dal 3% all'1,5%. Le imposte ipotecarie e catastali, invece, si applicano in misura fissa.

Maggiorazione del costo deducibile in presenza di nuove assunzioni: Viene prorogata, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 4, Dlgs 216/2023).

Transizione 5.0: La platea dei beneficiari del credito d'imposta viene ampliata, includendo, oltre alle imprese, le società di servizi energetici (ESCo) certificate. Viene anche elevata la percentuale del costo dell'investimento detraibile, portandola al 35% per gli investimenti tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro (prima pari al 15%).

Transizione 4.0: Il termine per il riconoscimento del credito d'imposta Transizione 4.0 subisce una rimodulazione: le imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi, secondo il modello Industria 4.0 (art. 1, comma 1057-bis, legge 178/2020), potranno fruire del credito nei seguenti periodi:

- Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, oppure

Lega & partners
Viale dei Santi Pietro e Paolo, 50
00144 Roma (RM)



06.81.92.51.80
segreteria@legaandpartners.it
www.legaandpartners.it



- Fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati effettuati pagamenti acconti almeno pari al 20%.

Sarà introdotta una nuova procedura per cui l'impresa dovrà trasmettere telematicamente al Mimit una comunicazione, utilizzando il modello previsto dal decreto Mimit del 24 aprile 2024, indicando l'ammontare delle spese sostenute e il credito d'imposta maturato.

Resta invariata la misura dell'incentivo, che sarà riconosciuta nei seguenti scaglioni:

- 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Infine, viene eliminata la disposizione che prevedeva il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali.

Mini-Ires: Nel 2025 è prevista una riduzione al 20% dell'aliquota IRES, rispetto al 24% ordinario. La riduzione si applica ai soggetti indicati dall'art. 73, comma 1, lettere a), b) e d) del TUIR, con alcune esclusioni (enti non commerciali, organismi di investimento, enti in liquidazione o concorso, soggetti con regimi forfetari).

Le condizioni per beneficiare della riduzione includono:

- Destinare l'80% degli utili 2024 a riserva e almeno il 30% (minimo 20.000€) di tali utili in investimenti in beni strumentali per la Transizione 4.0 e 5.0 entro il 31 ottobre 2026.
- Non ridurre il numero di unità lavorative rispetto alla media del triennio precedente e incrementare l'occupazione di almeno l'1%.

Lega & partners
Viale dei Santi Pietro e Paolo, 50
00144 Roma (RM)



06.81.92.51.80
segreteria@legaandpartners.it
www.legaandpartners.it



- Non aver fatto ricorso alla cassa integrazione nel 2024.

Sono previsti casi di decadenza dalla riduzione, come la distribuzione prematura degli utili accantonati o la dismissione degli investimenti entro cinque anni.

3. CONTRASTO ALL'EVASIONE

Spese di trasferta e di rappresentanza tracciate: Dal 1° gennaio 2025, per poter dedurre alcune spese relative alle trasferte e alle spese di rappresentanza, è necessario effettuare i pagamenti tramite strumenti tracciabili (come bonifici, carte di credito o bancomat). Le principali novità riguardano:

- Per le imprese: Le spese di trasferta dei dipendenti (vitto, alloggio, viaggio, trasporto) sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili. Lo stesso vale per le spese di viaggio e trasporto tramite taxi o noleggio con conducente.
- Per i lavoratori autonomi: Anche le spese per alberghi, cibo e bevande, e trasporto tramite autoservizi non di linea (come taxi) sono deducibili se pagate con strumenti tracciabili.
- Spese di rappresentanza: La deducibilità è consentita solo se il pagamento è tracciato, mantenendo i limiti di deducibilità previsti dal Tuir.

Roma, lì 07/01/2025

Studio Lega&Partners

Lega & partners
Viale dei Santi Pietro e Paolo, 50
00144 Roma (RM)



06.81.92.51.80
segreteriaroma@legaandpartners.it
www.legaandpartners.it